SENT. N. 95/2024/C

Giudizio n. 46175

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46175** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, nato a (omissis), il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Longhi, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 novembre 2024, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avv. Giovanna Longhi per il ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 30 ottobre 2023, il ricorrente (omissis), ex dipendente di Poste Italiane spa, evidenzia che in data 8.9.2021 la Commissione Medica di verifica di Bologna lo ha dichiarato non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio e al proficuo lavoro, anche se non assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa; ciò, come conseguenza di un diagnosticato "*Disturbo Ossessivo Compulsivo. Disturbo Bipolare NAS e Disturbo Schizoide di Personalità in trattamento farmacologico in scarso compenso*". Ne è

conseguito il suo licenziamento in data 14.2.2022, per inidoneità permanente e assoluta al servizio e al proficuo lavoro.

Con verbale di accertamento del 27.5.2022 l'Inps gli ha riconosciuto, in ragione della patologia psichica del quale è affetto, un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%.

In data 7.7.2023 il ricorrente, considerata l'affermata sussistenza del requisito contributivo, ha presentato all'Inps domanda di pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che la stabilisce in favore dei dipendenti pubblici "*cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*". La domanda è stata tuttavia rigettata con la seguente motivazione: "*Non riconosciuto dalla CMV inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa*".

Per quanto sopra, aveva chiesto che fosse disposto un accertamento tecnico preventivo per dichiarare la sua totale inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. In proposito, aveva affermato di presentare un complesso quadro clinico e psicologico caratterizzato dalla concorrente presenza di plurimi disturbi psichiatrici, che comporterebbe una significativa e cronica compromissione di tutte le aree del vissuto e che lo renderebbe non solo del tutto inabile a qualsiasi proficuo lavoro confacente alle proprie attitudini ma, più in generale, allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, rendendogli addirittura necessario un supporto anche per le attività quotidiane.

Nel rassegnare le **conclusioni,** il difensore del ricorrente aveva domandato:

- che fosse disposta, con le modalità di cui all'articolo 696-*bis* cpc, una consulenza tecnica preventiva, volta ad accertare che parte ricorrente alla data

della domanda, o ad una diversa data che dovesse essere riconosciuta, versava nelle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione ordinaria di inabilità, cioè l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro confacente alle sue attitudini. Inoltre, che fosse fissata la data di inizio delle operazioni peritali e di deposito del relativo elaborato e che fosse comunicato l'avvenuto deposito della consulenza, con fissazione del termine entro il quale le parti avrebbero dovuto dichiarare l'eventuale intenzione di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. In assenza di contestazioni, che fosse omologata, con decreto, l'esistenza del requisito sanitario. Con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratisi antistataria.

Ha nominato consulente tecnico di parte il dott. Mattia Marzi.

2. L'Inps si è costituito con una memoria depositata in data 22 febbraio 2024.

Ha affermato di ritenere inammissibile la richiesta di consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-*bis* del cpc, finalizzata ad accertare che il ricorrente, alla data della domanda (07.07.2023), versava nelle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione ordinaria di inabilità; pertanto, la stessa avrebbe dovuto essere rigettata. Contrariamente a quando asserito nell'atto di ricorso, la richiesta avanzata dal ricorrente non risulterebbe, infatti, riconducibile ad una consulenza tecnica d'ufficio ex art. 696-*bis* cpc, bensì a un accertamento tecnico preventivo ex art. 445-*bis* cpc, proprio della giurisdizione ordinaria, di cui il giudice unico delle pensioni non potrebbe servirsi. Tale errore risulterebbe evidente sia dall'intestazione del ricorso, dove viene richiamata la procedura ex art 445-*bis* cpc, sia dalle richieste avanzate, tra le quali quella di emettere un decreto di omologa dell'accertamento dell'esistenza del requisito sanitario.

L'Istituto previdenziale ritiene che il ricorso sia, inoltre, radicalmente inammissibile, in quanto avrebbe ad oggetto un mero accertamento.

In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per mancanza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, giacché la Commissione medica di verifica ha escluso che sia inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

Nel rassegnare le **conclusioni**, l'Inps:

- in via preliminare, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

- in subordine, che sia rigettato per infondatezza.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria, si oppone alla richiesta CTU; in caso di ammissione, nomina quale consulente tecnico di parte le dott.sse Cristina Catalano, Lucilla Mugnaini e Arianna Giovannetti del coordinamento generale medico legale dell'Istituto.

3. Nel corso dell'**udienza del 4 marzo 2024** il difensore del ricorrente aveva precisato di aver chiesto l'accertamento di cui all'art. 445-*bis* del cpc (e non, invece, ai sensi dell'art. 696-*bis*), citando giurisprudenza a supporto della possibilità di utilizzare tele strumento nel giudizio pensionistico pubblico; per il resto, le parti avevano confermato le conclusioni in atti.

4. Con **sentenza non definitiva n. 21, del 13 marzo 2024** questa Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità che l'Inps, sulla base dell'affermazione che il ricorso avrebbe ad oggetto un mero accertamento, aveva formulato.

5. Con **ordinanza istruttoria n. 5, del 13 marzo 2024** questo Giudice aveva disposto per il prosieguo del giudizio.

Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte di un qualificato organo sanitario pubblico, aveva ordinato alla Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di trasmettere il proprio motivato parere sul seguente quesito: "*al 14.2.2022 (data in cui si è conclusa la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro), il sig.* (omissis) *era o meno inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa?*"; ciò, ai sensi dell'art. 2, co. 2, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con riferimento specifico alla patologia indicata nel ricorso.

6. A esito dell'**udienza tenutasi l'8 luglio 2024** questo Giudice, preso atto del mancato deposito del parere da parte della Sezione speciale del Collegio medico presso la Corte dei conti, rilevate le immutate esigenze istruttorie, con ordinanza n. 26, del 17 luglio 2024 aveva reiterato la richiesta di parere, assegnando ulteriori 90 giorni al Collegio sopra menzionato.

7. In data 14 ottobre 2024 il Collegio medico presso la Corte dei conti ha depositato il richiesto **parere medico legale**.

Alle operazioni peritali ha partecipato un consulente tecnico per la parte resistente; nessuno per il ricorrente. Il parere preliminare, come previsto nell'ordinanza istruttoria, è stato inviato alle parti che non si sono avvalse della facoltà di depositare osservazioni.

Il Collegio nel rendere il parere premette che l'inidoneità a qualsiasi attività lavorativa dalla quale conseguono i benefici di cui all'art. 2, comma 12, legge 335/1995, nel caso in cui venga accertata in misura tale da compromettere in modo pieno e completo la capacità lavorativa, deve consistere in un quadro inabilitante già concretizzatosi con l'affezione che determina la risoluzione del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente una previsione prognostica,

ancorché probabile. Aggiunge che la menomazione psicofisica inabilitante, di imprevedibile durata nel tempo, deve determinare incapacità a disimpegnare attività produttive utili a fini remunerativi e concretamente attuabili in ampio spettro di realistiche applicazioni lavorative (confacenti, stabili, non usuranti e non pericolose); il soggetto, quindi, non dev'essere totalmente incapace di assolvere un'ipotetica capacità di lavoro né di dedicarsi ad attività di lavoro concretamente proficue, giacché l'assolutezza della menomazione non implica una inabilità al 100%. Infine, evidenzia che l'affezione non deve risultare immutabile necessariamente, bensì non prevedibilmente migliorabile, spontaneamente o per terapie non pericolose o particolarmente complesse.

Tanto premesso, il Collegio medico afferma che nel caso specifico "*Il disturbo dell'umore sofferto dal* (omissis) *di fatto strutturato e in scarsa compliance terapeutica è stato trattato nel tempo con diversi approcci, oltre quello farmacologico, ossia, quello psicologico e riabilitativo ottenendo però un beneficio solo parziale, a causa della severità del suddetto disturbo. Tra l'altro, tale quadro menomativo insistente su un soggetto in cui l'autonomia personale è fortemente compromessa, ha determinato in tutte le principali aeree di funzionamento anche una notevole difficoltà nel compiere gli atti quotidiani della vita. Pertanto, un siffatto complesso sindromico evidenzia inequivocabilmente l'assenza nel* (omissis) *di una capacità mansionale residua in termini di performance e di continuità produttiva, anche in termini minimali, che possa essere sfruttata in qualsiasi ambito di impiego*".

Nel rassegnare le conclusioni, il Collegio medico legale esprime il proprio avviso per cui "*al 14/02/2022 (data in cui si è conclusa la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro), il sig.* (omissis) *era inabile in modo*

assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa ciò, ai sensi dell'art. 2, co. 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con riferimento specifico alle patologie indicate nel ricorso", situazione che, aggiunge il Collegio, ad oggi permane.

8. Nel corso dell'udienza del 18 novembre 2024, l'avvocato Giovanna Longhi, per il ricorrente, si è riportata alle conclusioni del Collegio medico legale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Mariateresa Nasso ha chiesto a questo Giudice di limitare la pronuncia al solo requisito sanitario del riconoscimento della pensione privilegiata, affermando che il ricorso non ha altresì ad oggetto anche il requisito contributivo.

DIRITTO

1. In merito all'**ammissibilità della domanda**, questo Collegio si è già espresso con la sentenza non definitiva n. 21/2024, con la quale ha evidenziato che la Corte dei conti, in ragione del carattere esclusivo della cognizione ad essa intestata in materia di pensioni, è competente a conoscere le domande di mero accertamento purché sussista l'interesse ad agire, circostanza che ricorre nell'odierno giudizio, in cui il ricorrente ha interesse ad ottenere la pensione di inabilità.

2. Nel **merito**, il ricorrente ha chiesto che sia accertata la sua inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, rilevante ai fini dei benefici pensionistici previsti dall'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni "[…] *cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa* […]." Quindi, come correttamente evidenziato dall'Inps nel corso

della pubblica udienza, la domanda ha solo ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario.

3. Tanto premesso, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal chiaro ed articolato parere reso dal menzionato Collegio medico legale, da intendersi qui integralmente richiamato in ordine alle esposte motivazioni, che ha tenuto conto della documentazione in atti e che appare fondato su convincenti argomentazioni.

Convince il parere in argomento, in particolare ove rileva che il quadro menomativo a carico del ricorrente è tale che la sua autonomia personale è fortemente compromessa, tanto da determinare addirittura una notevole difficoltà nel compiere gli atti quotidiani della vita.

Per quanto sopra esposto, il ricorso dev'essere accolto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in **accoglimento del ricorso** accerta, come da motivazione, che il ricorrente alla data in cui si è conclusa la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 12 legge 8 agosto 1995, n. 335, era inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

- condanna l'Inps al pagamento delle spese di difesa in favore del difensore del ricorrente dichiaratasi antistataria, che liquida in 2.000,00 euro (duemila/00 euro), oltre al rimborso delle spese forfettarie che liquida nella misura del 15% del predetto compenso.

SENT. N. 95/2024/C

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 27 novembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 27 novembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)